

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 20 giugno 2012
MODIFICA REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'UNIRE;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.38, 3° comma;

VISTI la legge 15 gennaio 1991, n.30 "Disciplina della riproduzione animale" e il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. Politiche Agricole 403/2000, nonché le successive modificazioni e integrazioni alla legge n. 30 sopra citata, di cui alla legge 3 agosto 1999, n.280;

VISTI gli aggiornamenti della normativa dell'Anagrafe degli equidi di cui al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

ATTESO il tenore normativo del D.lgs 16 febbraio 2011, n. 29 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE";

RITENUTO necessario riformulare il testo del Regolamento delle corse al trotto, al fine di adeguare e uniformare lo stesso a tutta la normativa tecnico - amministrativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 1, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 26 bis, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 53, 56, 58, 61, 62, 68, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e agli allegati 1 e 7;

ATTESA la necessità di procedere, inoltre, all'abrogazione degli articoli 2, 96, 97, poiché la materia da essi disciplinata è adeguatamente e specificamente trattata dal Regolamento delle sostanze proibite e dal Regolamento di disciplina emanati dall'Ente o poiché non più attuali;

DELIBERA

A) di modificare i seguenti articoli del Regolamento delle Corse al trotto e l'allegato N. 1, secondo i testi di seguito riportati:

ART. 1

Efficacia del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia.

Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore.

Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente.

Qualsiasi modifica al regolamento ha effetto dalla sua pubblicazione, salvo diverso motivato provvedimento.

ART. 11

Revoca del riconoscimento

In caso di constatata inadempienza da parte della Società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, l'Ente può irrogare una multa non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo a quanto stabilito dal punto 1) del vigente art. 98 o - nei casi più gravi - privarla dell'autorizzazione ad effettuare riunioni di corse.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Società e terzi soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, deve essere segnalata alla Procura della Disciplina.

ART. 14

Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a far correre - Documentazione

E' fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all'estero in assenza della concessione dei colori.

I soggetti che intendano far correre cavalli di loro proprietà devono presentare specifica richiesta di autorizzazione a far correre, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, debitamente compilato e sottoscritto dal quale risulti:

- a) se il dichiarante svolge o meno un'attività lavorativa e, in caso affermativo, la natura della stessa;
- b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali pendenti e, in caso affermativo, per quali reati;
- c) che il dichiarante non è iscritto nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica;
- d) che il dichiarante non è socio o abbia rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di un'agenzia ippica;
- e) che il coniuge, ascendente o discendente in linea diretta e gli affini di primo grado del dichiarante non siano iscritti nella lista dei pagamenti insoddisfatti dell'Ente o nell'albo

- degli Allibratori o titolari di agenzia ippica o che abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di una agenzia ippica;
- f) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongono divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art.10 commi 3, 4, 5, 5bis, 5ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31/5/1965 n.575 e successive modificazioni;
 - g) luogo di residenza;
 - h) stato di famiglia;
 - i) la combinazione dei colori di giubba e del berretto richiesti.

Quanto sopra in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le norme vigenti, oltre alla presentazione dell'attestazione di versamento sul ccp intestato all'Ente dell'importo stabilito quale diritto di segreteria.

Se la richiesta di autorizzazione a far correre cavalli di proprietà è presentata da una persona giuridica il rappresentante legale ed ognuno dei soci che disponga di poteri nell'ambito della società stessa, devono presentare il modulo predisposto dall'Ente analogo a quello in precedenza descritto, ancora sottoforma di autocertificazione; a tale documentazione vanno inoltre allegati:

1. copia autenticata ai sensi della normativa vigente dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale (da cui risulti la previsione nell'oggetto sociale dell'esercizio dell'attività di scuderia) ed ove previsto, copia autenticata del libro dei soci;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 dal legale rappresentante dalla quale risulti che l'intero capitale sociale è sottoscritto da persone non risultanti nei divieti di cui all'art. 14 del Regolamento delle corse al trotto;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà dell'iscrizione alla Camera di Commercio resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000;
4. attestazione di versamento sul ccp intestato all'Ente dell'importo stabilito quale diritto di segreteria.

Le persone giuridiche devono altresì comunicare all'Ente le variazioni dei legali rappresentanti unitamente alla trasmissione dei sopra indicati certificati; devono, inoltre, essere notificate all'Ente le variazioni della compagine sociale. Nel caso in cui l'Ente non ritenga idonei i nuovi rappresentanti o componenti delle società, l'autorizzazione a far correre già concessa, è sospesa. In sede di adozione del provvedimento di autorizzazione possono essere non accettate o modificate combinazioni di colori già attribuite ad altra scuderia o che comunque siano tali da ingenerare confusione con altre già registrate.

In sede di domanda, o anche successivamente alla concessione colori, può essere autorizzato dall'Ente, secondo le modalità previste, l'uso di simboli o scritte pubblicitarie versando il diritto di segreteria stabilito.

L'Ente, d'ufficio, anche successivamente al provvedimento di autorizzazione, può disporre il cambio di combinazione colori, qualora quella assegnata ingeneri confusione con altra precedentemente registrata. In tal caso, la variazione, non comporta alcun pagamento del diritto di segreteria.

I soggetti interessati al cambio di colori della propria scuderia possono presentare istanza di modifica oltre al versamento del previsto diritto di segreteria.

ART. 16

Rinnovo dei colori. Durata – variazione – decadenza – deleghe

E' fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all'estero in assenza del rinnovo dei colori.

L'autorizzazione a far correre è valida per un triennio (tre anni solari) e deve essere rinnovata su istanza dell'interessato prima di far partecipare alle corse i propri cavalli.

Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione deve essere inoltrata, entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del triennio, apposita domanda redatta su modulo predisposto dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, al quale deve essere allegata l'attestazione di versamento del previsto diritto di segreteria sul ccp intestato all'Ente.

I soggetti che non provvedano a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del triennio possono regolarizzare la propria posizione nei riguardi del rinnovo dei colori non oltre il 31 marzo dell'anno seguente il compimento del triennio, presentando la domanda all'Ente e versando un importo pari al doppio del diritto di segreteria.

I soggetti che non provvedano a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e facciano partecipare a corse i propri cavalli nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno seguente il compimento del triennio, sono tenuti al pagamento all'Ente di un importo pari al doppio del diritto di segreteria non versato, moltiplicato per ogni corsa effettuata dai loro cavalli oltre al pagamento del previsto diritto di segreteria per il triennio di riferimento.

Il mancato pagamento comporta l'iscrizione dei nominativi nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

Le richieste di rinnovo pervenute dopo il 31 marzo dell'anno seguente il compimento del triennio non saranno considerate e la concessione dei colori decadrà automaticamente.

La partecipazione a corse dopo il 31 marzo seguente il compimento del triennio, in assenza di rinnovo, non darà diritto all'erogazione dei relativi premi.

Un cavallo non può correre che sotto il nome e con i colori del proprietario o dell'affittuario salvo che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo, il proprietario o l'affittuario comunichi all'Ente che i propri cavalli correranno con la divisa dei guidatori cui sono affidati.

E' vietato, al proprietario o all'affittuario, pena la revoca dei colori, far correre sotto il proprio nome cavalli appartenenti ad altri.

I proprietari e gli affittuari dei cavalli partenti in corse sono responsabili del controllo circa l'esattezza delle distanze alle quali i rispettivi cavalli devono partire, anche sotto pena di misure disciplinari.

I proprietari e gli affittuari dei cavalli esteri importati, in via temporanea o definitiva, sono egualmente tenuti a comunicare in tempo utile all'Ente i dati richiesti per la partecipazione alle corse.

I proprietari sono obbligati a comunicare, mediante deposito di delega scritta presso l'Ente il nominativo dell'allenatore al quale sono affidati i cavalli in allenamento.

Ogni successiva variazione deve essere comunicata mediante il deposito presso l'Ente o, in caso d'urgenza, presso la Società di Corse del nuovo atto delega che deve essere immediatamente trasmessa all'Ente.

La delega scritta all'allenatore ad agire in luogo e in vece del proprietario o dell'affittuario deve essere inoltrata all'Ente specificando le facoltà conferite, ivi compresa l'esazione di premi o la facoltà di sottoscrivere cessioni di cavalli per conto del delegante.

La delega deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000.

La delega cessa di avere vigore in caso di: revoca, morte del delegante o rinuncia del delegato.

ART. 20 Guidatori e fantini

Nessuno può guidare o montare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto l'autorizzazione a guidare o la licenza rilasciata dall'Ente, che ne fissa i requisiti.

A tal fine la relativa domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

2) certificazione medica attestante l'idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

La licenza di cui sopra, che può essere rilasciata a persone d'ambo i sessi, riguarda:

- a) guidatori professionisti;
- b) allievi-guidatori;
- c) gentlemen drivers;
- d) allenatori;
- e) stranieri.

L'autorizzazione a guidare e le licenze hanno la durata massima di un anno solare e possono essere rinnovate previa:

- presentazione di domanda all'Ente entro il 31 dicembre;
- pagamento di un importo stabilito dall'Ente;
- copertura assicurativa contro gli infortuni;
- presentazione del certificato di idoneità fisico-attitudinale.

- documentazione attestante i requisiti di buona condotta.

L'Ente, esaminate le richieste documentate e assunte le opportune informazioni, delibera l'accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto.

Tali concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'Ente dovrà provvedere alla revisione della licenza sopra specificata, richiedendo la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo.

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età a far tempo dall'1 gennaio 2005.

L'Ente, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio di attività, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.

A tal fine, deve essere presentata certificazione medica rilasciata da uno specialista in medicina sportiva che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di guida di cavalli in corse al trotto nonché certificazione medica - rilasciata da specialista in neurologia - dal quale risulti l'insussistenza di patologie che impediscano l'attività.

ART. 22

Allievi guidatori.

(modificato con Deliberazione commissariale n. 91 del 26/05/2006)

L'Ente organizza periodicamente corsi di formazione (qualificazione) per Allievi Guidatori ed al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

A tali corsi sono ammessi i candidati risultati idonei ad una selezione, indetta attraverso apposito bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a 27 anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
- c) residenza in Italia;
- d) titolo di studio di scuola media inferiore;
- e) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie; questi potrà presentare uno o più allievi;
- g) essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo;

a) Essere proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all'importo determinato ogni triennio dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalle scuderie viene valutata sulla effettiva quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;

b) essere proprietari da almeno dodici mesi di una scuderia che abbia partecipato, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;

c) essere figli di titolari di scuderia, in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.

2. siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o, se l'aspirante ha meno di 21 anni, del certificato di iscrizione e frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti scolastici riconosciuti dallo Stato. Il conseguimento del titolo di studi dovrà, comunque, avvenire entro il limite di età sopra indicato e sarà accertato al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo. Il mancato conseguimento comporterà la perdita della licenza per il venir meno dei requisiti previsti.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di gentlemen o amazzoni, con esonero dalla partecipazione al corso ed all'esame di cui all'art. 24 del presente Regolamento, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti per il rilascio della licenza, coloro che, autorizzati a partecipare a corse nelle categorie "universitari" o "giornalisti" abbiano disputato almeno 50 corse e ottenuto un numero minimo di 5 vittorie o 20 piazzamenti.

A far data dal 1 gennaio 2013, l'ottenimento della licenza di gentleman, sulla base dei requisiti previsti al comma di cui sopra, comporterà la perdita della qualifica precedentemente posseduta.

Limitatamente ad un candidato all'anno l'Associazione di categoria può sottoporre all'Ente la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio.

Ai soci dell'Ente in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza. Ai gentlemen in possesso di licenza al 31 dicembre 1984 rimangono acquisiti i diritti vigenti al momento del rilascio della licenza.

ART. 24 Corsi di formazione

L'Ente organizza periodicamente corsi di formazione per gentlemen e al riguardo l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

Le relative domande da indirizzare all'Ente debbono essere corredate dai documenti previsti ai punti 1, 2, 3 dell'articolo 20.

Al termine del corso gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame teorico pratico con le modalità fissate dall'Ente che provvederà a rilasciare la licenza di gentleman a coloro che sono risultati idonei.

ART. 26 Allenatori

Sono qualificati ad esercitare attività di allenatori coloro che abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista per un periodo non inferiore a cinque anni e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'Ente.

L'Ente organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori. Agli stessi possono essere ammessi i guidatori che hanno effettuato almeno 400 corse e conseguito almeno 80 vittorie, ne facciano richiesta e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall'Ente.

Possono essere, altresì, ammessi ai corsi di qualificazione ed a sostenere tale esame, nel rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso, coloro che, in possesso del titolo di scuola media inferiore, dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni, presentando documentazione rilasciata dai competenti Organi.

Gli allenatori sono obbligati a comunicare all'Ente, in allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari, anche attraverso le Società di Corse. Ogni variazione deve essere comunicata mediante il deposito dell'atto di delega rilasciata dal proprietario.

Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l'elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. La persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore.

L'Handicapper che, tra l'altro, presenza ai partenti, ai sensi dell'art.82, 2° comma del Regolamento delle Corse, prende atto di tale indicazione, predisponendone la stampa sul programma ufficiale.

Il proprietario, l'allenatore ed il guidatore sono responsabili del controllo circa l'esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l'affidamento in allenamento, oltre la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.

Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore.

Il proprietario e l'allenatore sono tenuti a comunicare all'Ente o alla Società di Corse l'eventuale revoca e/o l'eventuale rinuncia all'incarico.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.

L'allenatore non può addurre a proprio discarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.

Nessun cavallo può accedere nell'ippodromo se non affidato in allenamento, come previsto dal presente archivio, a persona qualificata.

Alcuna assegnazione di box può essere determinata per cavalli non regolarmente affidati in allenamento.

ART. 26 BIS **Società di allenamento**

L'Ente può autorizzare Società costituite da titolari di patente di allenatore aventi quale oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa.

L'oggetto sociale delle Società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell'art.13 (concessione colori), deve prevedere espressamente l'esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori soci o amministratori di tali Società non possono esser titolari o contitolari di altra scuderia autorizzata a norma dell'art.13.

Sono ammesse Società costituite da uno o più allenatori purché questi ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori.

Non possono essere soci di società di allenamento altre società, guidatori e gentlemen-drivers, nonché i coniugi di detti soggetti.

La ragione o denominazione sociale, oltre l'espressione "Società di allenamento" deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte.

Dopo l'autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori ed i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere soci di altra società allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altra scuderia.

L'Ente autorizza a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria previo esame della seguente documentazione, unitamente ad apposita domanda sottoscritta dall'amministratore unico e dai singoli soci che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento:

- copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto Libro-soci;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante:

1. l'iscrizione alla Camera di Commercio;
2. la rappresentanza legale e la firma sociale;

3. l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dall'amministratore unico e dai singoli soci da cui risulti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

Qualunque discordanza tra la dichiarazione prodotta dagli interessati ed un eventuale accertamento d'ufficio può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa se intervenuta - ferma restando l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione ad altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.

Qualsiasi variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata all'Ente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui l'Ente non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati a norma del precedente comma, può sospendere l'autorizzazione già concessa.

Qualora la variazione riguardi la persona dell'amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società o di proprietà della stessa non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.

In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della società di allenamento segnalati alla Procura della Disciplina.

Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse; in caso di sospensione o di qualifica dell'Amministratore o del co-amministratore della stessa, la Società, al fine di mantenere la titolarità delle autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, è tenuta a procedere alla variazione dell'Amministratore o del co-amministratore, sospeso o squalificato. Sino a nuova approvazione la Società non può far partecipare a corse cavalli affidati in allenamento e/o di proprietà della stessa.

L'affidamento dei cavalli in allenamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della Società di allenamento autorizzata e sottoscritta dai rappresentanti legali della stessa.

Le Relazioni Ufficiali delle corse ed il programma ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della Società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa, in base all'atto di affidamento di cui al precedente comma.

ART. 28

Licenza a cittadini stranieri

La licenza di guida può essere rilasciata dall'Ente a cittadini stranieri che abbiano residenza in Italia e siano già in possesso di licenza rilasciata da analogo organismo straniero riconosciuto dall'Ente.

In caso di accoglimento della domanda la licenza dovrà essere corrispondente a quella straniera posseduta.

I guidatori, in possesso di licenza rilasciata da organismo straniero riconosciuto dall'Ente, che intendano partecipare con continuità a corse in Italia, possono richiedere la concessione della patente a condizione che abbiano la residenza in Italia e rinuncino alla patente estera.

In assenza di tale concessione, gli stessi possono prendere parte a corse a condizione:

- di essere in regola con il rinnovo della patente nel Paese di provenienza;
- di essere coperti da assicurazione valida per l'Italia contro i rischi professionali.

L'Ente può subordinare la relativa autorizzazione alla dimostrazione di conoscenza del Regolamento delle Corse.

L'interessato, inoltre, è tenuto a produrre due foto formato tessera.

I cittadini stranieri, che con continuità intendono correre in Italia con patente straniera, sono tenuti a presentare la stessa, regolarmente vidimata per l'anno dall'Ente estero competente, unitamente al libretto/punizione che sarà rilasciato dall'Ente.

Sul libretto che riporterà gli estremi della patente straniera devono essere riportate le sanzioni inflitte in Paesi esteri, a cura e sotto la responsabilità del titolare, oltre le sanzioni che eventualmente gli venissero comminate e trascritte in Italia, a cura della giuria o dello starter.

La mancata annotazione dei provvedimenti sanzionati all'estero comporta la segnalazione alla Procura della Disciplina.

La mancata presentazione del libretto/sanzione e della licenza straniera verrà punita analogamente a quanto previsto per la mancata presentazione della patente.

Le giurie sono tenute al controllo ed alla relativa segnalazione all'Ente per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti del caso.

Per quanto attiene l'obbligo sopra dettato, viene ravvisata la condizione di continuità quando il guidatore straniero partecipi ad almeno 3 giornate di corse in cui non sia partente in Grandi Premi e/o Corse Classiche.

ART. 32

I castroni

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'Ente la castrazione dei loro cavalli.

La mancata tempestiva denuncia sarà oggetto di provvedimento disciplinare.

Sono esclusi dalla partecipazione a competizioni sportive tutti i cavalli con passaporto non aggiornato rispetto all'avvenuta castrazione e/o qualora vi siano incongruenze tali da non garantire la certezza dell'identità del cavallo.

ART. 33

Nome dei cavalli

Il nome da attribuire ai cavalli deve essere comunicato all'atto del deposito della denuncia di nascita.

E' vietato imporre ad un cavallo lo stesso nome del padre, della madre, degli stalloni, di soggetti con record di 1.20 o migliore, di fattrici madri di prodotti con record di 1.18 o migliore, anche distinguendoli con sigle o numeri d'ordine.

I nomi devono essere preferibilmente italiani.

Possono essere imposti nomi stranieri a condizione che non abbiano alcun riferimento con quelli del trotto di paesi esteri.

Possono essere dati nomi anche composti, purché con un numero di lettere non superiore a diciassette (spazi compresi).

In conformità alle direttive CEE, il nome deve essere seguito dalla sigla IT.

Poiché ai prodotti nati nel 1978 sono stati imposti nomi che iniziano con la lettera -A-: per quelli nati negli anni successivi, si segue la serie delle lettere dell'alfabeto con esclusione delle lettere H - J - Q - W - X - Y.

L'Ente può non accettare nomi che per la loro pronuncia, ortografia o per altri motivi siano ritenuti ingiuriosi.

E' vietato cambiare il nome del cavallo dopo l'emissione dell'attestato di deposito del certificato d'origine.

ART. 35 **Identificazione**

L'emotipo e/o il DNA di un cavallo nato in Italia o all'estero costituiscono elementi della sua identificazione.

Le analisi comparative possono essere disposte dall'Ente in ogni momento.

Tali analisi sono effettuate da qualificate istituzioni aventi rapporti convenzionali con l'Ente.

Controlli di identità mediante analisi del DNA possono essere effettuati anche ai cavalli che, all'atto del controllo di identificazione prima della partecipazione a competizioni sportive e/o in qualunque altro momento, risultino di età non corrispondente o presentino uno stato segnaletico diverso da quello del documento di identificazione.

In detti casi il veterinario provvede al ritiro del documento di identificazione e il cavallo non può partecipare a competizioni sportive.

ART. 36 **Esame del DNA, procedure, sanzioni.**

L'accertamento dell'identità di un cavallo può essere disposto dall'Ente in accoglimento di motivata richiesta dell'allevatore o del proprietario interessato.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

Al prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, eseguito da un veterinario incaricato dall'Ente, deve assistere il proprietario del cavallo o, in sua assenza, l'allenatore oppure la persona che ha in consegna il cavallo stesso.

L'Ente incarica formalmente il veterinario competente informando le parti interessate.

Il veterinario redige l'apposita scheda di identificazione e prelievo che deve essere sottoscritta dalle parti presenti ed invia il campione biologico al Laboratorio incaricato, nel rispetto delle modalità previste dal Manuale operativo.

Qualora il proprietario di un cavallo rifiuti di sottoporlo ad identificazione e prelievo, l'Ente non registrerà il relativo documento di identificazione.

Nessun documento di identificazione del cavallo potrà essere rilasciato dall'Ente prima della diagnosi del DNA e, ove rilasciato, dovrà essere riconsegnato fino all'accertamento dell'identità.

In presenza di elementi palesi e concordanti tali da richiedere nuovi accertamenti per l'identificazione di un cavallo, anche su disposizione della Giuria, l'allenatore ed il proprietario sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Giuria e/o all'Ente, a mezzo fax, il luogo di scuderizzazione dello stesso, assicurandone responsabilmente la custodia e la disponibilità, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni in tempo reale.

ART. 38

Importazione in via definitiva e in via temporanea in Italia di cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive

I cavalli esteri per poter essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maschi di 3-4 anni con record in corsa di 1.14.6 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 51.646,00;
- b) maschi di 5 anni ed oltre con record in corsa di 1.13.3 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 103.291,00;
- c) femmine con record in corsa 1.15 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 25.823,00.

Per i cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto, il cui record viene comunque riconosciuto solo ai cavalli premiati in corsa, la velocità ufficiale richiesta ragguagliata al km viene aumentata di un secondo e le vincite abbattute di un quarto dell'importo, rispetto ai parametri anzidetti.

Per la definitiva importazione in Italia di cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive deve essere inoltrata all'Ente apposita richiesta e per la regolarizzazione della pratica devono essere presenti agli atti:

- gli originali dei certificati di registrazione e di esportazione emessi dall'Ente paritetico del Paese di origine e/o provenienza del cavallo;
- l'originale del verbale di effettuazione, in Italia, da parte di un veterinario incaricato dall'Ente dell'identificazione, del rilevamento microchip o dell'impianto dello stesso, laddove non leggibile o assente, e del prelievo del campione biologico per l'esame del DNA;
- l'attestazione del versamento, sul c.c.p. intestato all'Ente, della tassa di deposito prevista annualmente con apposito provvedimento dell'Ente.

Agli effetti della qualifica, la decorrenza dell'importazione definitiva in Italia di cavalli esteri è determinata dalla data di deposito presso l'Ente di tutta la documentazione richiesta per la regolarizzazione dell'importazione.

L'identità del cavallo estero deve essere, inoltre, accertata mediante comparazione, da parte del Laboratorio incaricato dall'Ente, della formula del DNA inviata dalla Federazione estera di riferimento con quella del campione prelevato, al momento dell'identificazione, dal veterinario sopra indicato.

E' cura dell'Ente acquisire dalla Federazione estera la formula del DNA.

Su richiesta del proprietario, previa specifica autorizzazione dell'Ente, il cavallo in attesa della diagnosi del DNA, può partecipare a competizioni sportive sotto riserva con sospensione dei premi eventualmente vinti.

L'Ente per ogni richiesta, completa della documentazione sopra indicata, di importazione definitiva di cavalli in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle corse in Italia emette un documento di identificazione (attestato di deposito). Tale documento nel caso di cavalli esteri già in possesso del documento di identificazione (passaporto) emesso dalla Federazione d'origine ufficialmente riconosciuta si aggiunge allo stesso. In caso di vendita del cavallo oltre al passaporto deve essere consegnato dal venditore all'acquirente anche l'attestato di deposito.

Qualora un cavallo acquistato all'estero da proprietario italiano, venga iscritto ed ammesso, dalla Società che gestisce l'Ippodromo, alla partecipazione a competizioni sportive in Italia prima di aver regolarizzato l'importazione definitiva, e quindi di essere provvisto di documento di identificazione (attestato di deposito) o di autorizzazione temporanea in attesa di emissione del citato documento, rilasciati dall'Ente, l'importo dovuto dal proprietario quale diritto di segreteria viene raddoppiato.

Tale diritto di segreteria viene preteso dall'Ente per la definitiva regolarizzazione della pratica di importazione.

Al verificarsi di detti casi la Società di corse interessata viene sanzionata con apposito provvedimento.

I certificati, emessi dalla Federazione estera di provenienza, di esportazione di cavalli esteri temporaneamente importati in Italia per la partecipazione a competizioni sportive, devono essere depositati presso l'Ente prima della dichiarazione dei parenti delle stesse.

In caso di mancato deposito di detti certificati, secondo quanto sopra indicato, la Società che iscrive o ammette alla partecipazione a competizioni sportive cavalli temporaneamente importati viene sanzionata con apposito provvedimento.

ART. 39

Documento di identificazione

Il libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dall'Ente nelle sue parti descrittive e rilasciato al proprietario del cavallo il quale deve far controllare l'esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un medico veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nella parte grafica del libretto.

Il libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea e definitiva e può sostituire il certificato di esportazione limitatamente ai movimenti che avvengono nell'ambito dei Paesi che hanno riconosciuto la validità del libretto stesso.

In esso devono essere trascritte le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare, nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.

In caso di smarrimento o furto del libretto segnaletico dei cavalli in Italia, o dei cavalli nati all'estero e per i quali il libretto segnaletico è stato emesso dall'Ente, il proprietario del cavallo deve, ai sensi della Normativa dell'Anagrafe degli equidi, inoltrare entro 7 giorni dall'evento richiesta di duplicato, compilando l'apposito modello previsto a seconda dei casi ed allegando la documentazione ivi indicata.

L'Ente, per il rilascio del duplicato, dispone la verifica dell'identità del cavallo mediante diagnosi del DNA, con spese a carico del proprietario.

Su richiesta del proprietario, previa specifica autorizzazione dell'Ente, il cavallo può partecipare a competizioni sportive sotto riserva con sospensione dei premi eventualmente vinti.

L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il libretto segnaletico di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della Società all'ippodromo, almeno un'ora prima della corsa cui deve partecipare. Il veterinario responsabile o il veterinario coadiutore devono verificare la validità delle vaccinazioni, delle misure profilattiche e l'identità del cavallo. Per quanto non indicato si rimanda alle disposizioni del Disciplinare dell'identificazione del cavallo in ippodromo e del Disciplinare delle vaccinazioni influenzali, allegate al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.

Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente il decesso del suo cavallo restituendo il relativo libretto segnaletico e/o l'attestato di deposito.

ART. 40

Cessione, affitto, locazione finanziaria

Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo devono essere comunicati all'Ente entro 7 giorni dall'evento.

La cessione non avvenuta in occasione di una corsa a vendere, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere immediatamente comunicate all'Ente mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive.

La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati dell'Ente del passaggio di proprietà, deve trasmettere entro 48 ore all'Ente tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti. Nei confronti delle Società di Corse che non provvedano alla registrazione in banca dati del passaggio di proprietà, previo controllo della regolarità della documentazione necessaria, o non

provvedano alla trasmissione della documentazione entro il termine sopra indicato, l'Ente ha facoltà di applicare una multa entro i limiti stabiliti dal Regolamento.

Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto ad altro proprietario, a meno che tale cessione non venga comunicata entro il termine di cui sopra.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.

Il modello predisposto dall'Ente per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato da fotocopia leggibile di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Ente affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.

L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati dell'Ente, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, a completare il passaporto apponendo la propria firma nello spazio previsto sul passaporto medesimo.

Ogni modello di comunicazione di cessione, affitto o locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di Segreteria annualmente determinato nell'ammontare da apposito provvedimento dell'Ente.

Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti puledri di un anno, fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e stalloni iscritti al relativo Repertorio.

La segreteria tecnica di una Società di Corse può, dopo aver registrato la cessione previo accertamento della regolarità di tutti gli adempimenti prescritti, rilasciare su richiesta dei contraenti l'attestazione dell'avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.

ART. 53 Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi e non qualificati a partecipare a corse:

a) i castroni nati o registrati negli stud-book di paese extraeuropei, da tutte le corse;
b) i castroni dalle seguenti corse: Gran Premio Allevatori, Gran Criterium, Giovanardi, Gran Premio Nazionale, Derby, Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, Gran Premio d'Europa, Gran Premio Triossi e Gran Premio Continentale;

c) le femmine indigene ed estere di età superiore ai 7 anni;

d) i cavalli maschi e castroni di età superiore ai 10 anni e le femmine di età superiore ai 7 anni.

In deroga a quanto sopra sono autorizzati a correre:

- per un altro anno le femmine indigene, o le femmine estere purché importate entro il settimo anno di età, che abbiano vinto nel settimo anno di età almeno € 10.000,00;

- per un altro anno le femmine indigene, o le femmine estere purché importate entro il settimo anno di età, che nell'ottavo anno di età hanno vinto almeno € 10.000,00;

- per un altro anno i maschi indigeni, od esteri purché importati entro il nono anno di età, che abbiano vinto nel decimo anno di età almeno € 10.000,00;

- per un altro anno i maschi indigeni, od esteri purché importati entro il nono anno di età, che abbiano vinto nell'undicesimo anno di età almeno € 10.000,00;

e) i puledri di 2 anni, dalle corse riservate ad altre generazioni;

f) i puledri di 3 anni fino al 30 giugno, dalle corse riservate ad altre generazioni;

g) i puledri di 2 anni dalle corse a sella; quelli di 3 anni non potranno parteciparvi che a datare

dal 1° luglio;

h) i cavalli di 3 anni ed oltre che disputano sei corse consecutive senza conseguire alcun piazzamento. Detti cavalli saranno allontanati dalle piste per venticinque giorni effettivi a decorrere da quello successivo all'ultimo non piazzato. Essi saranno riammessi in corsa effettuando una prova di riqualifica con il tempo minimo al chilometro previsto dal successivo punto 12.

Il mancato piazzamento (N.P.) correlato al riconoscimento di multa a favore adottata dalla Giuria per danneggiamento o intralcio subito in corsa, pur se non è da considerare ai fini di tale conteggio, non interrompe la consecutività dei non piazzati (N.P.).

Se al momento in cui il cavallo consegue il sesto N.P. consecutivo dovesse essere stato dichiarato precedentemente partente in altre corse, potrà parteciparvi e l'allontanamento partirà dal giorno successivo a questa prestazione. Il cavallo non potrà essere dichiarato partente nel periodo compreso tra il sesto N.P. e la corsa nella quale era stato già dichiarato partente. Nel computo delle sei corse consecutive senza conseguire nessun piazzamento devono essere conteggiate anche quelle effettuate all'estero.

La serie dei non piazzati, ai fini dell'allontanamento dalle corse, viene sempre azzerata al trentesimo giorno successivo alla mancata partecipazione del cavallo a corse;

i) i cavalli di 3 anni ed oltre dopo oltre 120 giorni di inattività. Tali cavalli saranno riammessi in corsa effettuando una prova di riqualifica con il tempo minimo al chilometro previsto dal successivo punto 12.

l) i cavalli esteri appartenenti a scuderia straniera, ad eccezione delle corse anche ad essi riservate;

m) le fattrici sottoposte a intervento fecondativo da più di quattro mesi. Le fattrici che dovessero restare vuote, previa presentazione di certificato veterinario, potranno essere autorizzate a continuare l'attività agonistica;

n) le fattrici che abbiano prodotto un puledro vivo negli ultimi sei mesi. In caso di aborto o nascita di un puledro morto dopo il quarto mese di gestazione, le fattrici potranno ottenere il permesso di partecipare nuovamente a corse trascorsi almeno tre mesi dall'aborto.

Quanto disposto dalle lettere m) e n) si applica a entrambe le fattrici (donatrice e ricevente) oggetto di embryo-transfer, considerate gravide.

o) dal primo gennaio di ogni anno i cavalli indigeni o esteri di scuderie italiane o straniere di 5 anni ed oltre che non abbiano conseguito nell'annata precedente almeno il tempo ufficiale minimo previsto nelle corse di categoria, per i cavalli indigeni, di almeno 1.16.5 per le femmine estere e di almeno 1.16 per i maschi esteri. Tali cavalli per essere riammessi a correre debbono effettuare una prova pubblica di riqualificazione con il tempo minimo indicato per ciascuna categoria di cavalli.

Salvo i casi previsti dai regolamenti speciali, un cavallo non può partecipare a più di una corsa nella stessa giornata o in riunioni diverse.

ART. 56

Dichiarazione dei partenti

I cavalli che dopo l'iscrizione non risultano più qualificati alla corsa, ne sono automaticamente esclusi.

Entro i termini sotto indicati e non più tardi delle ore 9, salvo deroghe espressamente consentite, viene effettuata la dichiarazione dei partenti, con il sistema del libro aperto:

- il lunedì: per le corse che si effettuano il mercoledì e il giovedì;
- il mercoledì: per le corse che si effettuano il venerdì e il sabato;
- il venerdì: per le corse che si effettuano la domenica, il lunedì e il martedì.

Il lunedì entro le ore 9,30 viene effettuata la dichiarazione dei partenti di tutti i Grandi Premi e delle corse classiche indicate all'art. 53 del Regolamento che si effettuano dal mercoledì alla domenica.

L'estrazione dei numeri con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 dovrà essere fatta il mercoledì, e le conferme il venerdì della settimana precedente la corsa.

Per i Grandi Premi che si disputano il lunedì od il martedì la dichiarazione dei partenti si effettua il venerdì della settimana antecedente entro le ore 9,30, mentre l'estrazione dei numeri e la conferma vengono fatti il lunedì ed il mercoledì precedenti la corsa.

La dichiarazione dei partenti delle corse Totip si effettua il lunedì entro le ore 9,30.

La dichiarazione dei partenti delle corse Tris del Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica e quelle del Lunedì, Martedì e Mercoledì, si effettuano rispettivamente Lunedì e Giovedì entro le ore 9,00 e, fino alla disputa della corsa, i partecipanti non potranno prender parte ad altre corse.

Le dichiarazioni anzidette debbono essere fatte alla Società dell'ippodromo dove si effettua la corsa, secondo le modalità previste nell'art. 54.

Salvo disposizioni particolari i cavalli dichiarati partenti in una corsa alla quale poi non partecipano, sono allontanati dalle corse per un periodo di 10 giorni, compreso quello della corsa, con provvedimento della Giuria, a meno che la stessa accerti casi di forza maggiore, non riconducibili alle condizioni fisiche del cavallo.

All'atto della dichiarazione dei partenti deve essere indicato il nome ed il cognome del guidatore del cavallo dichiarato partente.

Il guidatore appiedato per infrazione che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, potrà prender parte ugualmente alle corse per le quali è stato dichiarato partente prima dell'appiedamento, in tal caso i giorni di appiedamento non scontati saranno computati nelle giornate di corse successive.

I guidatori appiedati non possono darsi partenti anche se il provvedimento non sia stato trascritto sulla licenza di guida.

Tutti i guidatori partenti su un ippodromo debbono depositare la licenza di guida al Commissario di scuderia dell'ippodromo stesso.

ART. 58

Prima della corsa

I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l'esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, un'ora prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, accompagnati dal proprio passaporto, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno.

Ai fini della partecipazione alla corsa E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra. La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore. La sanzione è di € 520,00 nel caso di un Gran Premio.

Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.

Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l'esclusione dalla stessa.

I guidatori devono trovarsi nell'ippodromo un'ora prima dell'inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico.

E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione.

Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.

Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Giuria, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo.

Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell'esperienza del guidatore sostituito.

Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore.

Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza. Per le sostituzioni di guidatori con licenze Gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli Allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.

La scuderia ha l'obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza.

Il guidatore dovrà indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, corpetto e casco protettivo.

In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi.

Indumenti e casco possono essere personalizzati.

L'artiere ippico che all'interno della pista accompagna un cavallo deve avere un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell'allenatore e pantaloni lunghi. È tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro. Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale.

Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro.

I Commissari di riunione dovranno accertare l'ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.

ART. 61

Partenza con i nastri

(modificato con Deliberazioni commissariali n. 10 del 2/03/2012 e n. 45 del 20/06/2012)

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse.

La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere,

- tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.

- alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.

Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.

Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.

I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'Ente.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.

L'Ente, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.

Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplina.

Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per rustichezza compromette la regolarità della partenza, lo Starter può disporre di farlo partire all'ultimo posto del proprio nastro.. In tal caso il cavallo è allontanato per almeno 20 giorni.

Nel caso in cui il cavallo reiteri detto comportamento lo starter disporrà l'allontanamento del cavallo medesimo dalla corsa per 30 giorni.

Nelle corse con partenza "ai nastri" il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5) salvo nei casi previsti dall'art. 66 bis.

Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenze con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Ente.

ART. 62

Partenza con l'autostart

L'Ente fissa il numero dei partenti in ciascuna fila dietro l'autostart, in relazione alla larghezza delle singole piste.

Le usuali sgambature devono terminare al suono della campana ed i concorrenti, secondo i tempi scanditi dal countdown, dovranno avvicinarsi all'autostart.

Lo Starter chiamerà i cavalli in partenza mediante il lampeggiante ed il campanello posti sull'autostart, ed allo zero del countdown, salvo i casi di forza maggiore, avvierà l'autostart, impartendo le disposizioni per un corretto allineamento.

La macchina attenderà i cavalli 400 metri prima del punto di partenza.

Lo Starter farà sì che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però mantenendo:

a) per i primi 200 metri una velocità tra i 20 e 25 km l'ora, in relazione al tracciato della pista, giungendo a 200 metri a 30/32 km orari;

b) per i successivi 100 metri una velocità compresa tra 30/32 e 35/37 km orari, in relazione alla categoria dei cavalli;

c) da questo punto sino a quello di partenza una accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di 47/50 km orari.

Durante la progressione dell'autostart non dovranno esservi diminuzioni di velocità.

Duecento metri prima del punto di partenza dovrà essere esposto un segnale ben visibile (segnale di allineamento).

A questo punto i cavalli devono essere perfettamente allineati: la prima fila a stretto contatto dell'ala, le successive a stretto contatto con i concorrenti che procedono.

I guidatori devono mantenere tale allineamento fino al punto di partenza.

Qualora un guidatore non riesca a mantenere l'allineamento per difficoltà del cavallo, lo Starter effettuerà ugualmente la regolare progressione convalidando la partenza.

Il cavallo che non ha seguito l'autostart sarà passibile di allontanamento analogamente a quanto previsto dall'art. 61.

Lo Starter chiude le ali della macchina al punto di partenza ed il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il muso del primo cavallo tocca la linea di partenza (start).

ART. 68

Incidenti in corsa

Quando da incidenti che si verificano durante la corsa, derivi pericolo per la incolumità dei concorrenti, la Giuria arresta la corsa con apposito e ben distinto segnale (suono della sirena).

Finché non interviene la Giuria, i concorrenti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la corsa debbono evitare che la loro presenza in pista costituisca una situazione di pericolo per gli altri concorrenti e portarsi sul bordo esterno della pista.

In caso di interruzione la Giuria può:

- farla ripetere entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell'interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell'incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti dalla pista;

- farla disputare dopo l'ultima corsa in programma nella giornata al fine di tutelare la regolarità della corsa e il benessere del cavallo. In tal caso la corsa interrotta viene annullata a tutti gli effetti, salvo gli effetti dei provvedimenti disciplinari maturati al momento dell'interruzione, e si procede a una nuova dichiarazione dei partenti riaperta tra i soggetti che hanno preso parte alla corsa annullata, ad esclusione dei cavalli ritirati, squalificati o distanziati, mantenendo la reciproca posizione dettata dalla originaria sequenza numerale dei cavalli. Si provvederà, ove possibile, alla ricompattazione anche con cambi di fila sempre mantenendo la detta sequenza. Alla nuova dichiarazione si applicano le vigenti disposizioni afferenti il numero minimo *dei partenti*.

La Giuria sceglierà una delle due opzioni sopradette, a proprio insindacabile giudizio, tenendo comunque conto della distanza già percorsa dai cavalli prima dell'interruzione e dell'impegno profuso nell'ottica della garanzia della regolarità della corsa e del conseguimento della più alta tutela del benessere animale.

Nei casi in cui il danneggiamento impedisse a qualche cavallo di proseguire la corsa chi lo avrà occasionato, anche per imperizia, sarà punito con multa a vantaggio ed eventualmente potrà perdere il premio vinto.

Se poi le circostanze dimostrassero che il danneggiamento è avvenuto per animo deliberato, i responsabili sono passibili di sospensione e di deferimento alla Commissione di Disciplina di I istanza così come previsto dal codice delle violazioni disciplinari allegato al presente Regolamento.

Il danneggiato prima di rientrare alle scuderie dovrà far constatare il danno ai Commissari.

I cavalli che, in conseguenza dell'incidente, dovessero risultare fisicamente non più idonei, sono esclusi dalla ripetizione della corsa da parte della Giuria, previo parere del veterinario Responsabile.

I guidatori che, in conseguenza dell'incidente, non fossero più in grado di ripetere la corsa sono sostituiti dalla Giuria a norma dell'art. 63.

ART. 75 Prove di qualifica

Le prove di qualifica e/o di riquifica sono soggette alla disciplina delle corse.

I tempi ottenuti hanno ufficialità solo ai fini della qualificazione alle corse e non sono utilizzabili per le graduatorie delle corse classiche e dei Grandi Premi.

I tempi ottenuti alla qualifica dai due anni sono, invece, validi a tutti gli effetti.

Dette prove, previa richiesta fatta alla Società all'atto della dichiarazione dei partenti, si effettuano in giornate di corse, in presenza della Giuria e dei Cronometristi, sulla distanza di metri 1600 con partenza mediante l'autostart o, in alternativa, sulla distanza di metri 2.000.

I cavalli di 2-3-4 anni debbono eseguire la prova in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, con l'ausilio del galoppino, dal quale farsi affiancare in partenza e mai essere superati durante il percorso.

I cavalli di 5 anni ed oltre possono anche effettuare la prova non in compagnia e/o partendo con i nastri.

ART. 77 **Organi**

L'Ente vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse al trotto attraverso i componenti le giurie, gli Starters, gli Handicappers, i Commissari, i Giudici di arrivo, i veterinari e gli ispettori antidoping. A cura dell'Ente viene tenuto un elenco nel quale sono iscritti i nominativi degli appartenenti alle suindicate categorie.

Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco, presentando regolare domanda all'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, che non abbiano compiuto il 65° anno di età, provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, che abbiano frequentato il corso di formazione indetto dall'Ente secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per i corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse", allegato al presente Regolamento, e superato il previsto esame di fine corso.

Le iscrizioni nel suindicato Elenco hanno validità fino al compimento del 70° anno di età.

ART. 78 **Direzione delle corse**

La direzione delle corse è composta da:

- tre componenti di giuria (Giudici di campo);
- un giudice alle partenze (Starter);
- uno o due commissari;
- un Commissario aggiunto alle partenze (Aiuto starter);
- uno o più Handicappers;
- un Giudice di arrivo;
- un Veterinario responsabile e un Veterinario coadiutore;
- un Ispettore antidoping e, quando previsto, un Ispettore coadiutore.

Componenti di giuria, giudici alle partenze (Starters), commissario aggiunto alle partenze (aiuto starter), commissario o commissari, Handicappers e giudici d'arrivo sono nominati dall'Ente.

Le Società di corse devono, per ogni riunione, segnalare all'Ente un elenco di collaboratori (da 3 a 5), i quali supportano la Direzione delle corse.

L'Ente si riserva di ratificare l'elenco dei collaboratori segnalati, i quali non devono comunque incorrere nelle incompatibilità previste dal vigente Regolamento ed essere scelti fra persone di comprovata moralità ed esperienza.

rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal commissario incaricato della inesistenza di reclami.

Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei commissari, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avviseranno che l'ordine è "sub iudice" e che verrà comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;

e) la Giuria dovrà, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse;

f) nell'ipotesi che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che l'andamento e il risultato della corsa siano stati dolosamente alterati, le Giurie non debbono convalidare l'ordine di arrivo a tutti gli effetti.

Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la direzione delle corse.

Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prenderà posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.

Alla speciale cura dei Commissari è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.

La Giuria in presenza di gravi e concordanti elementi e/o di fatti che possano inficiare o creare grave turbativa al regolare svolgimento delle corse, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre prima della partenza, sentito l'Ente, l'annullamento della corsa a tutti gli effetti, dandone immediata comunicazione al pubblico.

ART. 80 **Incarichi**

L'Ente, con singoli provvedimenti, ove non sia possibile avvalersi di personale dell'Ente, può affidare incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini.

Per particolari situazioni di emergenza ed in caso di impedimento improvviso di persona nominata per il controllo disciplinare delle corse nonché del supplente, l'Ente può procedere alla sostituzione sul campo con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta negli appositi Albi.

ART. 81

Giudice nella partenza (Starter)

Il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che è l'unico giudice inappellabile sulla validità della partenza stessa.

Egli ha facoltà di impartire tutti gli ordini che ritiene opportuni per assicurare la regolarità delle partenze e deve richiamare i cavalli esclusivamente quando, in essa, si verificano incidenti o irregolarità.

La specifica competenza dello Starter, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.

Dopo la partenza dei cavalli egli esercita, dal suo posto, le normali funzioni di commissario, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori.

Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società dovranno mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.

I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.

Lo Starter è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l'erogazione di multe a favore di scuderie, a deferire alla Commissione di Disciplina di I Istanza nei casi previsti dal Codice delle violazioni disciplinari e a segnalare alla Procura della disciplina ogni qual volta lo ritenga necessario.

ALLEGATO N. 1 CORSE DI CATEGORIA

La programmazione unica su tutto il territorio nazionale delle corse di categoria, riguardanti i cavalli indigeni di 5 anni e oltre e gli esteri di 4 anni e oltre, è così regolamentata:

1) L'inserimento in una determinata categoria si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i limiti definiti dalla seguente tabella:

PARAMETRI CATEGORIE DAL 1° LUGLIO 2012
(modificata con deliberazione commissariale n. 43 del 6 giugno 2012)

CAT.	B I M E S T R E		12 MESI PRECEDENTI	
	DA	A	DA	A
G	400,00	1.700,00	G	900,00 6.200,00
F	1.700,01	2.300,00	F	6.200,01 10.500,00
E	2.300,01	4.000,00	E	10.500,01 15.000,00
D	4.000,01	5.200,00	D	15.000,01 21.500,00
C	5.200,01	6.700,00	C	21.500,01 31.500,00
B	6.700,01	9.000,00	B	31.500,01 45.500,00
A	9.000,01	13.500,00	A	45.500,01 67.000,00
@	13.500,01	999.999,00	@	67.000,01 999.999,00

ESCLUSIONE PER VINCITE IN CARRIERA

CAT.	ETA'	EURO	CAT.	ETA'	EURO
F	5	129.114,22	G	5	64.557,11
F	6	167.848,49	G	6	90.379,96
F	7	206.582,76	G	7	116.202,80
F	8	245.317,03	G	8	142.025,65
F	9	284.051,29	G	9	167.848,49
F	10	322.785,56	G	10	193.671,34

Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo punto 3, quando un cavallo non è collocabile in nessuna categoria in ragione delle somme vinte, come specificate nella precedente tabella, è della categoria minima consentita ("E-F-G" se indigeno, "C" se femmina estera, "B" se maschio estero), quando nei 12 mesi precedenti, compreso il mese della corsa, ha effettuato un tempo ufficiale in Italia, anche ottenuto in prova pubblica, con le stesse modalità di cui al successivo capoverso, uguale o migliore a quello relativo alle categorie anzidette e specificato dalla successiva tabella.

Oltre che nella propria categoria in cui viene a collocarsi per effetto delle disposizioni precedenti, un cavallo può correre soltanto nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa), la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, oppure ottenuta attraverso una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza, dopo richiesta alla Società di Corse in cui opera, come definita nella seguente tabella:

CAT.	VELOCITA' DI QUALIFICAZIONE
A	1.15.0 al Km. o migliore
B	1.16.0 al Km. o migliore
C	1.16.5 al Km. o migliore
D	1.17.0 al Km. o migliore
E	1.18.0 al Km. o migliore
F	1.19.0 al Km. o migliore
G	1.20.0 al Km. o migliore

Ogni velocità ufficiale, comunque conseguita, va correlata alla taratura ufficiale delle piste stabilita dall'Ente, così come i riferimenti ottenuti sulla media o lunga distanza vanno diminuiti di un secondo.

Ogni cavallo che partecipa ad una qualsiasi corsa, anche di categoria, una volta inserito, corre sempre con la qualifica della propria categoria di appartenenza ai fini delle successive valutazioni del Regolamento.

L'inserimento in categoria si effettua anche in base alle condizioni previste nel penultimo capoverso del successivo art. 3.

- 2) La salita di categoria è automatica ed immediata quando:
- vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti e/o nel bimestre;
 - quando vincendo si effettuano tempi delle categorie superiori e contemporaneamente o successivamente si assommano vincite bimestrali pari o superiori all'80% di quelle consentite alle categorie di appartenenza;
 - limitatamente alle categorie E-F-G, quando si vincono due premi nel bimestre nella categoria di appartenenza;

d) limitatamente alle categorie F-G, quando si vince con un tempo migliore di quello della categoria di appartenenza.

3) La discesa di categoria, ferme restando le condizioni di cui all'art. 1, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo:

- a) non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza;
- b) non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.

Quando un cavallo, tuttavia, non abbia prestazioni nel trimestre (compreso il mese della corsa), deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata, fatte salve le condizioni di cui all'art. 1; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni di cui all'art. 1 di quel momento.

Quando un cavallo partecipa a corse "a reclamare" (vedi successivo art. 4), se la corsa "a reclamare" è di categoria, il cavallo acquista il diritto di essere inserito in quella categoria cui ha partecipato, sempre fatte salve le condizioni di qualifica relative alle somme vinte ed alla velocità di cui all'art. 1.

4) Sono consentite corse "a reclamare" aperte a tutti i cavalli indigeni con o senza parametri di esclusione (per le sole vincite nel bimestre) e corse "a reclamare" per categoria, nelle quali la partecipazione è legata al possesso dei requisiti richiesti per quella categoria.

In queste ultime sono possibili i raggruppamenti in più categorie con prezzi di vendita differenziati anche per categorie, oltre a quelli obbligatori per età.

5) Nelle categorie A - B i numeri di partenza vengono assegnati dall'Handicapper.

I rappresentanti locali delle categorie (Proprietari, Gentleman, Guidatori/Allenatori) possono peraltro richiederne il sorteggio.

Nelle categorie C - D - E - F - G e nelle corse a reclamare vengono estratti mediante sorteggio.

I maschi esteri possono partecipare solo a corse di categoria A e B, mentre le femmine anche a quelle di categoria C, nelle quali sorteggiano gli ultimi numeri.

In questi casi deve essere rispettato il limite delle somme vinte consentito alla categoria, computando anche quelle conseguite all'estero.

Nelle categorie A - B - C - D il numero dei partenti non può essere inferiore a 5 e in tutte le altre a 7, sempre senza considerare i cavalli con rapporto di scuderia, comprese le reclamare non di categoria, considerando l'importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza.

Se il numero obbligatorio dei partecipanti non viene raggiunto, la corsa si trasforma in "invito" mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche (alla pari o con resa di metri) ed aggiungendo ai dichiarati partenti altri cavalli, ma solo fino al numero minimo consentito.

Se entro un'ora ciò non è possibile, la corsa viene annullata.

6) Nelle corse con raggruppamento di più categorie debbono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il primo sarà quello relativo alla migliore categoria con possibilità di variazioni aventi per base la media-premi delle categorie interessate;
- b) nelle categorie contigue sulla breve distanza, i cavalli partono alla stessa distanza ed i migliori numeri vengono sorteggiati tra i cavalli della categoria inferiore;
- c) nelle categorie contigue sulla media e lunga distanza, la categoria superiore deve rendere almeno 20 metri a quella inferiore;

A partire dall'anno 2013 la taratura delle piste, italiane ed estere, è la seguente:

- pista da 1.000 metri o superiore = 0;
- pista inferiore a 1.000 metri = - 1.

ALLEGATO

N. 7

NORMATIVA DISCIPLINARE RELATIVA ALLE CORSE AL TROTTO MONTATO

I pesi minimi da portare in corsa sono i seguenti:

anni 4	=	Kg 63
anni 5	=	Kg 67
anni 6 ed oltre	=	Kg 70

Le femmine di quattro anni usufruiscono di Kg 2 di discarico.

Le Società di Corse sono tenute a riportare detti pesi minimi nella proposizione di corsa e ad allestire una sala - bilancia per i relativi controlli.

CONTROLLI DEL PESO

PRIMA DELLA CORSA

ART. 1 – Ispettore al peso

Le operazioni del peso si svolgono sotto la direzione e sotto il controllo di un Commissario.

ART. 2 – Operazioni del peso

Le operazioni del peso hanno inizio 20 minuti prima dell'ora stabilita in programma per ciascuna corsa. I cavalieri devono compiere le operazioni del peso senza frusta e senza casco. Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccetto il copertino col numero, la briglia, i paraocchi, le fasce, gli stivaletti, qualsiasi altro riparo degli arti ed altri mezzi protettivi consentiti.

DOPO LA CORSA

ART. 3 – Rientro

Immediatamente dopo la corsa i cavalli classificati dal Giudice di Arrivo ai primi cinque posti e gli eventuali loro compagni di scuderia rientrano per il dissellaggio nell'apposito recinto.

Nelle corse a reclamare nessuno dei cavalli può essere allontanato dal recinto se non sia intervenuta la convalida della corsa data a mezzo di apposito segnale.

Nelle altre corse i cavalli possono uscire dal recinto anche prima di tale convalida, sempre che ne siano autorizzati dal Commissario di cui al precedente art .1, dopo che siano state effettuate le operazioni di verifica.

ART. 4 – Controllo del peso

Tutti i cavalieri che hanno partecipato alla corsa, sotto il controllo del Commissario, devono presentarsi per la verifica del peso nell'apposito recinto.

In via eccezionale, la Giuria di riunione, nel caso in cui accerti l'assoluta impossibilità per un cavaliere di presentarsi alla verifica del peso per cause da esso non dipendenti, può esonerarlo da tale obbligo.

ART. 5 – Responsabilità

L'allenatore, o chi ne fa le veci, è responsabile delle infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi o non le faccia osservare scrupolosamente.

ART. 6 – Divieti

Se un cavaliere smonta da cavallo prima di essere giunto nel recinto del dissellaggio (a meno che a ciò non sia costretto a causa di incidente), ovvero se il cavaliere alteri il peso prima di essere sottoposto alla verifica dello stesso, il cavallo deve essere distanziato ed il cavaliere punito.

ART. 7 – Verifica e contabile

Il Commissario deve verificare che anche al termine della corsa i cavalieri abbiano il peso minimo dichiarato e controllato prima della partenza.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a cavalli non interessanti le scommesse, la Giuria può autorizzare la Direzione della Società al pagamento delle scommesse, previa comunicazione al pubblico.

Se un cavaliere non si pesa dopo la corsa, senza essere stato esonerato, se il suo peso è inferiore di oltre 800 grammi rispetto al peso minimo accertato prima della corsa, il Commissario ne riferisce alla Giuria che deve distanziare totalmente ed adottare le sanzioni nei confronti del responsabile, se del caso anche con deferimento; devono essere distanziati anche gli altri cavalli partecipanti considerati appartenenti alla medesima scuderia.

Ultimata la verifica del peso, il Commissario fa dare il segnale della regolarità della corsa.

Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dalla Giuria dopo che sia intervenuta la decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo o all'intervento.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a posti non interessanti ai fini delle scommesse, la Giuria può autorizzare, previa comunicazione al pubblico, il pagamento delle scommesse.

B) di abrogare gli articoli 2, 96 e 97.

f.to Il Commissario
Claudio Varrone